



Comune di Cardano al Campo  
Provincia di Varese

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 24/02/2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella Casa Comunale.  
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Colombo Maurizio	Sindaco	Si		
Tomasini Valter Antonio	Vice Sindaco	Si		
Marana Angelo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Suriano Meri	Consigliere di Maggioranza	Si		
Croci Eliana	Consigliere di Maggioranza	Si		
Merlin Marco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Tagliente Giovanni	Consigliere di Maggioranza	Si		
Rossetti Stefania	Consigliere di Maggioranza	Si		
Leo Daniela	Consigliere di Maggioranza	Si		
Reguzzoni Enrico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sparacia Monica	Consigliere di Maggioranza	Si		
Stefano Gosio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Biganzoli Sergio	Consigliere di Minoranza	Si		
Proto Vincenzo	Consigliere di Minoranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Minoranza	Si		
Torno Paola	Consigliere di Minoranza	Si		
Poliseno Massimo	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: **17**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario: **Dott. Monolo Angelo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono inoltre presenti, in qualità di assessori esterni, Enrica Buccelloni e Vito Rosiello

## **L'Assessore al Bilancio Valter Tomasini:**

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI (Tassa sui Rifiuti) e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle applicabili a:
  - a. abitazione principale;
  - b. fabbricati rurali ad uso strumentali;
  - c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
  - d. terreni agricoli;
  - e. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - f. immobili diversi dall'abitazione principale.
- gli stessi commi 748, 752,753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti ai fini IMU;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 756 della Legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2021 i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze redigendo la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante e che tale limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione;

Rilevato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare specifiche aliquote per il 2022;

### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la*

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

PRESO ATTO CHE, con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, è stato disposto il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 11.03.2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

RILEVATO che la situazione di complessiva criticità della finanza degli enti locali degli ultimi anni, connotata da una generalizzata contrazione di risorse trasferite a fronte di spese, in via generale, sempre meno comprimibili nonché dall'obbligo normativo di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, impone, anche per l'anno 2022, la necessità di confermare le singole aliquote e misure tributarie già applicate nell'anno 2021 al fine di garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le imprescindibili e idonee fonti di finanziamento per le spese da prevedere nel bilancio comunale per il ricorrente soddisfacimento dei bisogni del territorio e della comunità amministrata;

#### PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2022 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2021;
- 3) di stabilire per l'anno 2022, con decorrenza 01 gennaio 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2022
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<b>0 per mille</b>
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze o abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<b>4,00 per mille</b>
Immobili accatastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>10,60 per mille</b>
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>D/1</b> (opifici) - <b>D/2</b> (alberghi, pensioni con fine di lucro) - quota riservata allo Stato pari allo 0,76%	<b>10,30 per mille</b>
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>C/1</b> (negozi e botteghe)	<b>8,00 per mille</b>
Beni merce	<b>0 per mille</b>
Terreni agricoli e aree fabbricabili	<b>10,60 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00 per mille</b>
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	<b>10,60 per mille</b>

Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale	euro 200,00
--	-------------

- 4) di dare atto che per l'anno 2022, con decorrenza 01 gennaio 2022, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 26.11.2019, che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2022-2024;
- 5) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2022 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
- 8) di dare la più ampia diffusione e massima pubblicità alla presente deliberazione;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione dell'Assessore e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 13 del 18.11.2020;

PRESO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza;

RILEVATO che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare;

Illustra il punto l'assessore Tomasini Valter;

Dopodiché vengono uditi gli interventi dei consiglieri comunali e le relative dichiarazioni di voto dalla quale emerge che il consigliere Biganzoli Sergio precisa che i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non parteciperanno al voto come precedentemente espresso;

La consigliera Torno Paola con la dichiarazione di voto precisa che il loro voto sarà contrario; la consigliera Croci Eliana dichiara che il suo sarà un voto favorevole;

Presenti 14, in quanto assenti i consiglieri Biganzoli, Marchese e Proto;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

Ritenuto di approvare la proposta;

Il Presidente durante la fase di votazione chiama due volte i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non ricevendo risposta;

Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 14  
astenuti: 0  
votanti: 12  
voti contrari: 2 (Torno, Polisenò)  
voti favorevoli: 12

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le aliquote IMU relative all'annualità 2022 non subiranno aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2021;
- 3) di stabilire per l'anno 2022, con decorrenza 01 gennaio 2022, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2022
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<b>0 per mille</b>
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze o abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata, sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	<b>4,00 per mille</b>
Immobili accatastati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>10,60 per mille</b>
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>D/1</b> (opifici) - <b>D/2</b> (alberghi, pensioni con fine di lucro) - quota riservata allo Stato pari allo 0,76%	<b>10,30 per mille</b>
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>C/1</b> (negozi e botteghe)	<b>8,00 per mille</b>
Beni merce	<b>0 per mille</b>
Terreni agricoli e aree fabbricabili	<b>10,60 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00 per mille</b>
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	<b>10,60 per mille</b>
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale	<b>euro 200,00</b>

- 4) di dare atto che per l'anno 2022, con decorrenza 01 gennaio 2022, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Propria, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 26.11.2019, che costituiscono allegato al bilancio di previsione 2022-2024;

- 5) di dare atto che lo schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale, che verrà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, contiene la previsione del gettito del tributo per l'anno 2022 determinato con le aliquote approvate con il presente provvedimento, al fine di consentire il pareggio economico – finanziario;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;
- 8) di dare la più ampia diffusione e massima pubblicità alla presente deliberazione;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 14  
astenuti: 0  
votanti: 12  
voti contrari: 2 (Torno, Polisenò)  
voti favorevoli: 12

Il Presidente durante la fase di votazione chiama due volte i componenti del gruppo consiliare "Progetto Cardano" non ricevendo risposta;

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

All: parere Revisore del conto

**Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> Reguzzoni Enrico	<b>IL SEGRETARIO</b> Dott. Monolo Angelo
--	---